



00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 06/84911
Telefax 06/84912239

COMUNICATO STAMPA

Roma 13 settembre 2004

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione di giovedì 13 settembre 2004, ha esaminato il seguente caso, adottando la decisione fianco trascritta:

RIUNITI I RECLAMI NN. 1 E 2

1) Reclamo A.C. VENEZIA

avverso la sanzione dell'ammenda di € 15.000,00, a seguito di deferimento del Procuratore Federale (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 8 del 22.7.2004)

PARZIALMENTE ACCOLTO quello dell'A.C. Venezia, riducendosi a € 10.000,00 la sanzione già inflitta dai primi giudici alla reclamante.

2) “

Sig. DAL CIN Francesco

avverso la sanzione dell'inibizione fino al 31.10.2004, nonché avverso la sanzione dell'ammenda di € 15.000,00, a seguito di deferimento del Procuratore Federale (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n 8 del 22.7.2004)

PARZIALMENTE ACCOLTO, quello del Sig. Dal Cin Francesco, riducendosi al sofferto la sanzione dell'inibizione già inflitta dai primi giudici al reclamante e confermando nel resto.

RIUNITI I RECLAMI NN. 3, 8 e 9

3) “

U.S. GRICIGNANO

avverso la sanzione della penalizzazione di n. 4 punti da scontare 2 nella stagione sportiva 2003/2004 e 2 nella stagione sportiva 2004/2005 in relazione alla gara Gricignano/Giovani Recale del 14.3.2004, per violazione degli artt. 6 commi 1 e 2 ed 1 comma 1 C.G.S. per illecito sportivo, a seguito di deferimento del Procuratore Federale (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com.

ACCOLTI, annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S., per difetto di contraddittorio, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania per nuovo esame di merito.

RIUNITI I RECLAMI NN. 4, 5, 6 E 7

4) Reclamo U.S. GRICIGNANO

avverso la sanzione della penalizzazione di n. 4 punti da scontare nella stagione sportiva 2004/2005 in relazione alla gara E. Zupo/Gricignano del 17.3.2004, per violazione degli artt. 2 comma 4, 6 comma 3, 9 comma 3 C.G.S. per illecito sportivo, a seguito di deferimento del Procuratore Federale (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 13 del 7.8.2004)

ACCOLTI, annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S., per difetto di contraddittorio, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania per nuovo esame di merito.

5) “ U.S. E. ZUPO

avverso la sanzione della penalizzazione di n. 4 punti da scontare nella stagione sportiva 2004/2005 in relazione alla gara E. Zupo/Gricignano del 17.3.2004, per violazione degli artt. 2 comma 4, 6 comma 3, 9 comma 3 C.G.S. per illecito sportivo, a seguito di deferimento del Procuratore Federale (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 13 del 7.8.2004)

6) “ Sig. MELESE Silvio – Presidente U.S. E.Zupo

avverso la sanzione dell'inibizione da ogni attività per la durata di anni tre e mesi 6 in relazione alla gara E. Zupo/Gricignano del 17.3.2004, per violazione degli artt. 6 commi 1,2 e 6 ed 1 comma 1 C.G.S. per illecito sportivo, a seguito di deferimento del Procuratore Federale (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 13 del 7.8.2004)

**7) “ Sig. AQUILANTE Andrea – Presidente
U.S. Gricignano Calcio**

avverso la sanzione dell'inibizione da ogni attività per la durata di anni tre e mesi 6 in relazione alla gara E. Zupo/Gricignano del 17.3.2004, per violazione degli artt. 6 commi 1, 2 e 6 ed 1 comma 1 C.G.S. per illecito sportivo, a seguito di deferimento del Procuratore Federale (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 13 del 7.8.2004)

- 8) “ **Pol. SUCCIVO** **Vedi reclamo n. 3**
avverso la sanzione della penalizzazione di n. 1
punto da scontare nella stagione sportiva 2004/2005
e l’ammenda di € 1.000,00 in relazione alla gara
Gricignano/Giovani Recale del 14.3.2004, per
violazione dell’art 2 comma 4 C.G.S. per illecito
sportivo, a seguito di deferimento del Procuratore
Federale (Delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff.
n. 13 del 7.8.2004)
- 9) “ **Sig. DELL’AVERSANA Gennaro** **Vedi reclamo n. 3**
avverso la sanzione dell’inibizione da ogni attività
per la durata di anni tre e mesi 6 in relazione alla
gara Gricignano/Giovani Recale del 14.3.2004, per
violazione degli artt. 6 commi 1 e 2 ed 1 comma 1
C.G.S. per illecito sportivo, a seguito di deferimento
del Procuratore Federale (Delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Campania – Com. Uff. n. 13 del
7.8.2004)
- 10) “ **A.S. F.C. RIOP SANGIUSEPPE** **INAMMISSIBILE**
avverso il completamento degli organi del
Campionato Eccellenza (in relazione alla
penalizzazione dell’U.S Succivo, inflitta
a seguito di deferimento del Procuratore
Federale per violazione dell’art. 2 comma
4 C.G.S. per responsabilità oggettiva nella
violazione ascritta al proprio tesserato
Dell’Aversana Gennaro (Delibera della
Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Campania – Com.
Uff. n. 13 del 7.8.2004)

Roma, 13.9.2004